

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

(schema di regolamento che può essere modificato dalle Amministrazioni interessate, al fine di meglio adattarlo alle esigenze locali, ferma restando l'immodificabilità degli artt. 5, 7 e 9)

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Approvato con deliberazione C.C. n.12 in data 22 aprile 2008.

Articolo 1 (costituzione)

E' costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune, o eccezionalmente nei Comuni limitrofi.

Articolo 2 (obiettivi)

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica Amministrazione, per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile e in caso di emergenza.

Articolo 3 (criteri di iscrizione e ammissione)

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco (o dell'Assessore delegato), oltre al superamento di apposito corso di addestramento di cui all'art. 5.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Articolo 4 (responsabilità)

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92 ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 è il responsabile unico del gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

Articolo 5 (addestramento)

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Articolo 6 (specializzazioni)

All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 7 (emergenza)

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Articolo 8 (doveri)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Articolo 9 (diritti)

Ai Gruppi comunali possono essere concessi :

- dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle

attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194;

- Dalla Regione Piemonte, previo emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 23 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7;

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194 i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266;
- d) per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;
- e) *rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Comitato Comunale di Protezione Civile. Su parere del Comitato Comunale di Protezione Civile, il Sindaco provvede a rimborsare le spese, documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.*

Articolo 10 (provvedimenti disciplinari)

Il responsabile del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Comitato Comunale di Protezione Civile, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione sentito l'interessato e il coordinatore del Gruppo.

Articolo 11 (composizione)

Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

- sez. a) comprende i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo Comunale di cui all'art. I;
- sez. b) comprende le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sui territori comunali che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile.

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Ciascuna Associazione, Gruppo organizzato, Ente, che apporta iscrizioni collettive resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti. I medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art. 9, lettera e) (e disciplinati dal potere diretto del Comitato Comunale di Protezione Civile).